

## **SOP Albania Shengjin**

*Le SOP per l'HOTSPOT realizzato a Shëngjin - in osservanza del Protocollo fra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria siglato in data 6 novembre 2023 - sono state redatte dal Ministero dell'Interno -, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero della salute.*

*Le procedure indicate in questo documento rappresentano una guida operativa per le attività organizzate all'interno dell'Hotspot di Shëngjin. In caso di discrepanze fra questo documento e la legislazione vigente, si applica quest'ultima.*

### **A.1. Introduzione**

Con la legge del 21 febbraio 2024, n. 14, è stato ratificato il Protocollo siglato a Roma in data 6 novembre 2023, tra il Governo della Repubblica italiana e il *Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania* per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Tale protocollo prevede la possibilità di procedere, anche a seguito di operazioni SAR compiute da assetto governativo italiano al di fuori delle competenti acque territoriali o di altri stati membri UE, ma all'interno delle acque internazionali, al trasbordo dei migranti su una nave hub costituita da un assetto navale istituzionale italiano (Marina Militare o Guardia Costiera) che, a seguito di un pre-screening, condurrà in Albania i migranti che siano risultati rientrare nei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera disciplinate dall'art. 28 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Il presente testo contiene le procedure standard operative da implementare nell'hotspot di Shëngjin individuato ai sensi dell'articolo 1, par. 1, lett. C del citato Protocollo, equiparato alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

### **Descrizione preliminare delle attività da svolgersi nell'hotspot di Shëngjin**

L'hotspot di Shëngjin è ubicato su di un'area messa a disposizione dalla parte albanese, con strutture allestite dalla parte italiana, secondo un layout funzionale predisposto a seguito della consultazione di tutti gli stakeholders (DLCI, DPS, Ministero della Salute- USMAF-SASN, INMP).

L'hotspot è organizzato secondo il metodo di lavoro in team. Le autorità italiane, le Forze di Polizia, il personale sanitario e le organizzazioni internazionali lavorano a stretto contatto e in piena cooperazione con il personale dell'ente gestore al fine di assicurare l'esercizio procedimentalizzato delle attività secondo standard di efficienza, avendo di mira l'interesse a garantire le soluzioni più sostenibili per le persone in ingresso.

Altri soggetti, incluse le organizzazioni non governative, sulla base di singole autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura di Roma, avranno diritto all'accesso per l'erogazione di specifici servizi, appositamente richiesti, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di polizia.

I migranti trasferiti presso l'hotspot tramite la nave hub, all'esito dell'espletamento delle attività dettagliatamente disciplinate nelle "SOP per le attività condotte in mare", saranno sottoposti ad

un'ulteriore attività di screening volta all'accertamento di eventuali vulnerabilità (ai sensi dell'art.17, c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142) o patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza dello straniero nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative (attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile) che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette (art.3 c.1 della Direttiva del Ministero dell'Interno, 19 maggio 2022), a verifica che si tratti di migranti per i quali è prevista l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera disciplinate dall'art. 28 bis del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

I migranti in ingresso sbarcano in sicurezza, ricevono misure di prima assistenza (pasti e cambio indumenti), sono sottoposti ad accertamenti medici e ricevono, a cura dell'ente gestore, una prima informativa cartacea sulle regole organizzative nel centro, sulla normativa in materia di immigrazione e asilo e sulle procedure di identificazione, comprensiva di informativa relativa alle modalità di prestazione della garanzia finanziaria. Gli stessi vengono altresì controllati, pre-identificati e, dopo essere state informati sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale con l'ausilio di mediatori culturali, vengono foto-segnalati.

L'attuazione delle descritte procedure porterà ad una prima distinzione tra le diverse categorie di persone in ingresso: coloro che hanno richiesto protezione internazionale saranno avviati alle procedure per l'attribuzione di tale status, altrimenti verso le procedure di espulsione.

Saranno adottati accorgimenti specifici per soggetti portatori di esigenze particolari, per i quali sussiste un divieto di rimpatrio.

## **A.2 Team operativi**

Per realizzare le attività previste nell'hotspot è prevista la seguente dotazione organica di base:

- il Responsabile, nonché il rispettivo vicario, nominati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14 del 21 febbraio 2024 (di seguito Responsabile dell'Area);
- personale sanitario USMAF;
- personale della polizia scientifica per le attività di acquisizione delle impronte digitali;
- personale della polizia dell'immigrazione per le attività di pre-identificazione e per la ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale;
- personale dell'ente gestore per assicurare l'informativa e l'assistenza ai migranti durante la permanenza in hotspot, nonché per il loro trasferimento;
- personale supplementare eventualmente a disposizione delle autorità italiane ai fini della organizzazione delle attività di competenza in relazione alla fase di sbarco (Squadra Mobile, Digos, ecc.);

- team dell'OIM dedicato a fornire supporto di mediazione culturale nelle attività di informativa e di redazione del c.d. modello C3, nonché a favorire in tali fasi l'individuazione di soggetti vulnerabili con il supporto di un protection expert;
- ulteriori esperti ed addetti potrebbero essere utilizzati per rinforzare le procedure, se le condizioni di operatività rendessero utili tali integrazioni.

### **A.3. Accesso nell'hotspot.**

Oltre alle organizzazioni internazionali, previa autorizzazione della Prefettura di Roma e sulla base di specifici accordi, sarà garantito l'accesso ad altre organizzazioni nel rispetto della legislazione italiana ed europea per l'erogazione di servizi specifici.

Inoltre, senza necessità di autorizzazione e previa condivisione dei nominativi con la Prefettura di Roma, accede il personale INMP per le attività di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e socio-sanitaria dei migranti di cui all'art. 5, comma 9 della Legge n. 14 del 2024.

## **B. Procedure operative standard**

### **B.1. Applicabilità delle procedure operative standard**

Fatte salve le prerogative del Questore di Roma quale titolare della direzione, responsabilità e coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione, le presenti procedure operative standard si applicano, con riferimento a tutti gli operatori chiamati a svolgere la propria attività, all'interno dell'*hotspot di Shëngjin*.

Ciò non preclude la possibilità di adottare soluzioni ritenute opportune in base alla situazione contingente da parte del Responsabile o del suo vice.

### **B.2. Sequenza operativa**

Nell'hotspot deve essere garantita la seguente sequenza operativa:

- I vigilanza sanitaria con rilascio di Libera Pratica Sanitaria (LPS) del natante da parte del personale sanitario USMAF e conseguente avvio delle operazioni di sbarco dei migranti da nave hub verso l'hot-spot (che può essere preceduta dalle valutazioni del medico USMAF eventualmente salito a bordo);
- II verifiche di sicurezza: controllo degli effetti personali e della persona, al fine di garantire le condizioni di sicurezza all'interno del centro;
- III visita medica da parte del Medico Incaricato presso USMAF, con il supporto clinico e di mediazione culturale da parte dell'EG e in adeguate condizioni di sicurezza garantite dal Ministero dell'Interno, secondo quanto previsto nel "Protocollo di presa in carico sanitaria dei migranti ospitati presso le strutture albanesi ai sensi della Legge 14/2024" (in

considerazione anche delle informazioni acquisite dal personale sanitario durante la navigazione a bordo di nave hub);

- IV attività di prima assistenza da parte di personale dell'ente gestore (pasti, indumenti, ecc.) ed erogazione prime informative;
- V pre-identificazione (con l'ausilio di foto identificativa attraverso l'uso dei braccialetti identificativi utilizzati dopo le operazioni di salvataggio, conformemente a quanto previsto nelle "SOP per le attività condotte in mare" e verifica delle informazioni fornite nel foglio notizie all'atto del soccorso);
- VI attività di somministrazione delle informative, in una lingua comprensibile alla persona e avvalendosi della collaborazione del mediatore culturale, relative alla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo da parte del personale dell'ente gestore (diritti e doveri associati all'ingresso sul territorio e sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e relative procedure previste);
- VII identificazione, foto-segnalamento e controlli delle banche dati (AFIS e altre banche dati di polizia), successivo intervento degli organi deputati alle attività investigative, il cui compimento è trasversale a tutte le fasi indicate nella presente procedura, con carattere di priorità;
- VIII formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante compilazione di mod. C3 per coloro che abbiano manifestato la volontà di richiedere asilo;
- IX trasferimento presso la struttura di trattenimento per lo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera di coloro che abbiano formalizzato la domanda di protezione internazionale (ai sensi dell'art. 28 bis del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25) o presso il CPR, per coloro che non abbiano manifestato la volontà di richiedere asilo;
- X trasferimento su assetti navali dedicati di coloro che, durante le varie fasi della procedura, siano risultati soggetti con vulnerabilità non emerse in precedenza (ai sensi dell'art.17, c. 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.25) o di altri soggetti che devono fare rientro in Italia.

### **B.3. Permanenza all'interno dell'Hotspot di Shëngjin.**

Il periodo di permanenza nella struttura, dal momento dell'ingresso, deve essere il più breve possibile ed esclusivamente per il tempo necessario ad espletare le procedure indicate nel punto precedente.

Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle predette aree, impedendo l'uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.

In caso di uscita non autorizzata dei migranti da tali aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse.

## **C I singoli moduli nell'Hotspot**

### **C.0. Comunicazioni preliminari**

Il Responsabile dell'area acquisisce dal comandante della nave hub, appena avviata la navigazione verso l'Albania, informazioni sul numero delle persone, distinte per nazionalità, che verranno condotte, nonché il giorno e l'ora di previsto arrivo.

Il Responsabile a sua volta informa, senza indugio:

- a) L'autorità portuale albanese (ai fini della disponibilità della banchina)
- b) USMAF Albania
- c) L'ente gestore presso l'hotspot di Shëngjin (ai fini della tempestiva attivazione dei servizi)
- d) L'ambasciata italiana a Tirana
- e) La Prefettura di Roma
- f) Il Presidente del Tribunale di Roma
- g) Il Presidente della Commissione territoriale di Roma

Il medico OIM, al termine del pre-screening sulla nave hub, comunica al medico della nave e al medico USMAF presso Shengjin ogni opportuna informazione sulle risultanze delle visite effettuate.

### **C.1. Triage medico.**

All'arrivo in banchina, o al massimo immediatamente dopo all'ingresso nell'Hotspot, devono essere effettuate le attività di triage medico al fine di individuare i migranti che necessitano di assistenza sanitaria. La valutazione è indirizzata all'individuazione e alla gestione di problematiche di salute e, qualora il medico dell'EG ritenga necessario il trasporto verso strutture ospedaliere del territorio, attiva l'invio tramite ambulanza dandone tempestivamente comunicazione al responsabile del Ministero dell'Interno, secondo il "Protocollo di presa in carico sanitaria dei migranti ospitati presso le strutture albanesi ai sensi della Legge 14/2024" (Allegato 1).

All'esito delle operazioni relative al triage medico, per il successivo trasferimento verso le differenti tipologie di strutture del sito di Gjader in base alle condizioni cliniche riscontrate, ciascun migrante è sottoposto ad una visita medica preliminare volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. L'esito di tale visita è riportato su una certificazione preliminare che deve anche attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 142/2015, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette e di volta in volta inviato all'Ufficio immigrazione presso Shengjin e all'ente gestore (il certificato reca il numero identificativo del migrante apposto a bordo della nave e potrà essere completato con le sue generalità dopo la fase dell'identificazione).

Il Medico Incaricato-USMAF può, nei casi più complessi richiedere la valutazione collegiale da parte della “Commissione vulnerabilità” (CV), secondo quanto definito nel “Protocollo di presa in carico sanitaria dei migranti ospitati presso le strutture albanesi ai sensi della Legge 14/2024”.

In tutti i casi di rientro in Italia, la certificazione medica prodotta viene consegnata al migrante e successivamente trasmessa all’ente gestore della struttura di accoglienza di destinazione.

## **C.2 Informativa**

Al momento dell’ingresso in hotspot i migranti, nelle more di essere sottoposti a valutazione medica, ricevono una prima informativa cartacea sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo, vengono controllati, pre-identificati e, dopo essere stati informati sulla condizione di immigrati irregolari e sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, vengono foto-segnalati.

Successivamente, ricevono informazioni accurate sulla procedura di protezione internazionale. Qualora vi siano indicazioni che i cittadini stranieri o apolidi desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, saranno rese disponibili informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato.

Il personale dell’OIM fornirà supporto alle autorità italiane nella tempestiva individuazione di persone portatrici di esigenze specifiche. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere espressa in alcun modo particolare né è necessario che venga espressamente pronunciata la parola asilo.

**Attori coinvolti: Ente gestore, OIM,**

## **C.3. Controlli personali di sicurezza e degli effetti personali.**

All’ingresso dall’hotspot saranno tutti sottoposti, da parte della Polizia, a un controllo di sicurezza personale e degli effetti personali, nel rispetto della dignità delle persone, fatte salve le prioritarie esigenze investigative che saranno rappresentate dal personale di polizia giudiziaria intervenuto. In ogni caso, dovrà essere consentito agli organi investigativi italiani intervenuti di poter compiere gli atti d’indagine secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Saranno evidenziati tutti i possibili elementi che possono supportare le attività di identificazione della nazionalità. I controlli saranno effettuati da personale delle forze dell’ordine italiane.

Quando gli oggetti appartenenti alle persone sono raccolti e messi in sicurezza dagli operatori del soccorso in mare, per esempio ponendoli in buste di plastica, deve essere fornita una ricevuta indicante il codice del braccialetto ai fini della successiva attività di restituzione che avviene, di regola, immediatamente prima dello sbarco. Gli oggetti pericolosi vengono confiscati.

Qualora ritenuto necessario analoghe operazioni verranno espletate anche all’uscita dal centro.

#### **C.4. Identificazione tramite foto e braccialetto numerato**

Le persone condotte a Shëngjin ricevono un braccialetto con un numero identificativo progressivo che verrà applicato a bordo della nave o, altrimenti, immediatamente dopo lo sbarco.

Inoltre, qualora non si sia provveduto a bordo della nave hub in ottemperanza a quanto previsto nelle “SOP per le attività condotte in mare” verrà scattata una foto mentre mostra il braccialetto numerato, necessaria per il modulo di pre-identificazione.

Se l’unità SAR intervenuta ha già consegnato alle persone un braccialetto numerato, questo dovrà essere utilizzato per ogni comunicazione utile riguardante i migranti trasferiti e potrà comunque essere utilizzato per le successive procedure di identificazione.

A ciascuna persona viene altresì consegnato, a cura dell’ente gestore, un badge recante codice identificativo.

#### **C.5 Raccolta delle domande di asilo**

Ultimate le procedure di identificazione e foto-segnalamento, da effettuarsi ai sensi dell’art 6 comma 4 del Testo Unico Immigrazione – D.Lgs 286/1998 – ed espletata l’attività informativa sulla protezione internazionale, si procede alla registrazione dell’istanza di asilo di coloro che ne hanno manifestato la volontà mediante redazione del modello C3, con l’ausilio di mediatori culturali.

Il modello C3 verrà caricato sulla piattaforma Vestanet e inoltrato alla Commissione Territoriale di Roma ai fini della valutazione dell’applicazione della procedura accelerata di frontiera.

Qualora dovessero emergere vulnerabilità durante la registrazione dell’istanza d’asilo, le stesse verranno indicate nel verbale e si procederà alla registrazione della domanda di protezione internazionale in procedura ordinaria.

Copia del mod. C3 verrà consegnata al richiedente.

**Attori coinvolti: polizia scientifica e immigrazione, OIM, Ente gestore**

#### **C.6 Trasporto a Gjader**

Al termine delle procedure sopra indicate, le persone nei cui riguardi è stato rilasciato il certificato di idoneità al trattenimento vengono trasferite a Gjader a cura dell’ente gestore, previ accordi e comunicazioni con le autorità albanesi da parte del Responsabile dell’area.

Coloro i quali, invece, non abbiano manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, e quindi sono destinatari di provvedimento di trattenimento ex art. 14 TUI verranno trasferiti presso il CPR di Gjader a cura di personale della Polizia di Stato.

Eventuali migranti nei cui riguardi **non** è stato rilasciato il certificato di idoneità al trattenimento o che per altre ragioni devono rientrare in Italia vengono ricondotti su assetti navali predisposti a tal fine, se immediatamente disponibili, altrimenti condotti a Gjader per una accoglienza – possibilmente in area distinta rispetto ai richiedenti asilo – limitata al tempo strettamente necessario ad organizzare il trasferimento in Italia.

**Attori coinvolti.** Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina Militare, Guardia Costiera,

## **C.7. Registrazione e controlli di sicurezza**

### **C.7.1. Pre-identificazione e Screening**

Squadre composte da operatori dell'ufficio Immigrazione della Polizia di Stato condurranno interviste iniziali di screening, e l'acquisizione delle dichiarazioni relative alla nazionalità delle persone che hanno fatto ingresso in hotspot. Le informazioni raccolte saranno inserite in un apposito modulo, " foglio notizie", che comprende i dati personali dichiarati (nome, data e luogo di nascita, nazionalità), il luogo di residenza, il luogo di partenza, la motivazione che ha indotto la persona a lasciare il suo paese d'origine.

Sono previste postazioni per la pre-identificazione composte da operatori della Polizia di Stato e mediatori culturali.

Va in ogni caso evidenziato che la persona auto-dichiara la propria nazionalità e tale dichiarazione può essere corretta successivamente su richiesta della persona.

**Attori coinvolti: Polizia di Stato, mediatori culturali OIM.**

### **C. 7.2. Attività di informativa sulla normativa vigente in materia di immigrazione e protezione internazionale.**

L'ente gestore svolgerà attività di informativa rivolta a tutte le persone in ingresso circa la normativa vigente in materia di immigrazione e asilo anche attraverso la distribuzione di materiale informativo tradotto nelle lingue veicolari delle nazionalità interessate dalle procedure (inglese, francese, arabo, bengalese).

Tale attività riguarderà nello specifico diritti e doveri delle persone in ingresso, inclusa l'obbligatorietà di fornire le impronte digitali e la procedura di protezione internazionale. Coloro i quali esprimono la volontà di chiedere protezione internazionale possono farlo informando le autorità competenti. La volontà di chiedere protezione non deve necessariamente essere espressa attraverso una forma specifica ma, successivamente, andrà formalizzata dagli operatori dell'ufficio Immigrazione mediante la compilazione del modulo c.d. C3 di cui alla circolare 400/B/Idiv/1.308 prot.0030918 del 17/09/2015

**Attori coinvolti: Polizia di Stato, Ente gestore, OIM**



### **C. 7.3. Necessarie verifiche delle impronte e controlli nelle banche dati di Polizia nazionali ed internazionali.**

L'unico modo affidabile per individuare un cittadino di un paese terzo è costituito dal rilevamento delle sue impronte e tutte le verifiche inerenti alla pubblica sicurezza devono tenerne conto. In mancanza di un documento di identità, la prima verifica inerente alla pubblica sicurezza sulla persona di età superiore di 14 anni sarà perciò effettuata tramite l'acquisizione delle sue impronte. Gli stranieri verranno fotosegnalati ai sensi dell'art. 6 comma 4 TUI.

Le impronte acquisite verranno inserite nella banca data Afis. A seguito di accertamenti dattiloscopici <sup>1</sup>, nel caso si tratti del primo fotosegnalamento, il sistema genera automaticamente il cd. C.U.I. - Codice Unico Identificativo. In caso di riscontro positivo, ossia nel caso in cui il soggetto registri a suo carico precedenti dattiloscopici, l'Afis restituirà, abbinato al predetto CUI, anche l'elenco dei precedenti dattiloscopici del soggetto ed eventuali alias e, qualora già accertate, le sue esatte generalità.

Circa la sequenza delle fasi dell'identificazione, una volta ottenuto l'elenco dei precedenti dattiloscopici dalla polizia scientifica, il personale operante procederà alla consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia su base nazionale e internazionale: SDI, SIS e, se necessario, anche Interpol. Infatti le risultanze dell'AFIS, ovvero eventuali nominativi/alias che dovessero risultare già a carico del soggetto foto segnalato, vengono successivamente controllate:

- Nelle Banche Dati di Polizia Nazionale, applicazione che permette di ricercare i dati sulle persone fisiche e informa su eventuali segnalazioni, provvedimenti o informative collegate al soggetto;
- Nel sistema SIS II ove sono riportate le informazioni su persone ricercate, scomparse o oggetto di particolari segnalazioni inserite dai Paesi dell'area Schengen;
- Nel sistema interrogazioni Interpol, a cui si accede tramite il portale Banca Dati Interforze, al quale risponde in dettaglio il Servizio Cooperazione Internazionale Polizia per le informazioni sul conto dei soggetti ritenuti pericolosi o ricercati in ambito internazionale. Nello specifico, gli accertamenti sono sviluppati dal Servizio di Cooperazione Internazionale Polizia che accede alle Banche dati di Interpol e può acquisire tutti gli elementi relativi al soggetto per il quale risulti una segnalazione da parte di un Paese aderente all'OIPC\_INTERPOL (identità, fotografie, modus operandi, impronte).

**Attori coinvolti: Polizia di stato**

### **C. 7.4. Rilievi dattiloscopici**

---

<sup>1</sup> Verifica dell'informazione dattiloscopica e degli eventuali alias collegati.

La registrazione consiste nell'inserimento dei dati personali forniti dal soggetto o accertati dagli uffici operanti nonché delle impronte nel sistema Italiano AFIS (cartellino foto-segnaletico) e nella comparazione delle impronte acquisite con quelle già presenti nella banca dati AFIS

Le attività di rilevamento foto dattiloscopico e l'inserimento delle impronte nel sistema AFIS italiano verranno svolte dalla Polizia scientifica italiana.

Prima dei rilievi foto dattiloscopici, gli uffici operanti, avvalendosi dei mediatori culturali presenti devono informare le persone sull'obbligo e sulle finalità sottese al fotosegnalamento

Le persone dovranno essere messe nella condizione di confermare i dati forniti prima di essere sottoposti a fotosegnalamento, apportando eventuali correzioni.

#### **C. 7.5. Procedure di identificazione**

Qualora all'esito delle operazioni di fotosegnalamento o di redazione dei fogli notizie dovessero essere individuati stranieri di età inferiore agli anni 18, all'esito dell'espletamento degli accertamenti, gli stessi verranno affidati a personale dell'ente gestore, con contestuale redazione di apposito verbale, ai fini del trasferimento in Italia mediante assetti navali dedicati.

Nel caso di rifiuto al foto-segnalamento, gli uffici operanti, avvalendosi dei mediatori culturali dovranno cercare di capire le ragioni del rifiuto e approfondire se tali comportamenti sono determinati da timori o false convinzioni. L'uso dei mediatori culturali all'interno delle sessioni informative relative all'obbligo di fornire le impronte, lo scopo della raccolta delle impronte e la maniera in cui le impronte sono raccolte sono di primaria importanza.

Inoltre, si raccomanda di ricorrere al supporto dei mediatori culturali nelle attività di consulenza per quelle persone che rifiutano di fornire le proprie impronte.

Si applicano la Circolare del Ministero dell'Interno N. 400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 e del 25.09.2014 e le relative disposizioni sulle attività di foto segnalamento tenendo conto che a tal fine, ove si renda necessario, è doveroso un uso della forza proporzionato a vincere l'azione di contrasto, nel pieno rispetto dell'integrità fisica e della dignità della persona.

In caso di rifiuto di sottoporsi alle operazioni di foto segnalamento è prevista la possibilità di trattenere lo straniero ai sensi dell'art. 14 comma 5 TUI. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 495 ter c.p. (fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali), nel caso in cui una persona ha leso o alterato le proprie impronte o risulta comunque impossibile la rilevazione delle impronte (a causa per esempio dell'uso di colla) o laddove vi sia la ragionevole prospettiva che nell'arco di un breve periodo di tempo sia possibile raccogliere le impronte, la persona sarà trasferita in un'area dedicata all'interno del centro di Gjader, così che le impronte possano essere raccolte in un momento successivo, qualora per il reintegro delle impronte dovessero occorrere tempi lunghi, viene programmato il trasferimento in Italia.

Si applicano la Circolare del Ministero dell'Interno N. 400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 e le relative disposizioni sulle attività di foto segnalamento inclusa la verifica incrociata con il TULPS e del Codice Penale.

#### **C. 7.6. La registrazione dei dati e controllo delle impronte nella banca dati**

La registrazione delle impronte consiste nell'inserimento dei dati personali rilevanti, così come delle impronte acquisite, all'interno del sistema nazionale AFIS con la creazione del cosiddetto cartellino foto-dattiloscopico.

Come indicato, le impronte rilevate saranno confrontate con quelle presenti nella banca dati AFIS italiana.

I riscontri, sia positivi che negativi, saranno forniti dalla polizia scientifica all'ufficio di polizia procedente.

### **C.8 Somministrazione di informative strutturate sul funzionamento delle procedure di richiesta di protezione internazionale e sulla normativa italiana in materia di immigrazione con particolare riferimento ai sistemi di protezione previsti in favore dei minori e delle vittime della tratta di esseri umani.**

#### **C.8.1. Attività di informazione sulla protezione internazionale**

Le informazioni saranno fornite a tutte le persone in ingresso. Tali attività includeranno: le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, i principali diritti e doveri del richiedente, le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle, le disposizioni vigenti per la determinazione dello Stato competente, le procedure accelerate con specifico riferimento alle modalità di prestazione della garanzia finanziaria, l'esclusione dei casi vulnerabili, la rilevanza dei legami familiari.

**Attori coinvolti: Ente gestore con il supporto di mediatori culturali, OIM.**

#### **C. 8.2. Informazioni sulla normativa italiana in materia di immigrazione con particolare riferimento ai sistemi di protezione previsti in favore dei minori e delle vittime della tratta di esseri umani**

L'OIM svolgerà un'attività di informazione sulla normativa italiana in materia di immigrazione con particolare riferimento ai sistemi di protezione previsti in favore dei minori e delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo.

**Attori coinvolti: OIM**

#### **C. 8.3. Eventuale presenza di persone non eleggibili alle procedure accelerate.**

Eventuali stranieri non eleggibili alle procedure accelerate sono condotti a Gjader per una accoglienza – possibilmente in area distinta rispetto ai richiedenti asilo - limitata al tempo strettamente necessario ad organizzare il trasferimento in Italia mediante assetti navali dedicati.

### **C.9.2. La tratta di esseri umani**

Particolare attenzione dovrà essere assicurata all'identificazione di possibili vittime di tratta di esseri umani. Qualsiasi caso sospetto dovrà essere riferito alle autorità di Pubblica Sicurezza. Fatte salve le prerogative del personale della Squadra Mobile e, più in generale, della Polizia di Stato- ufficio immigrazione operante, l'individuazione di possibili casi di traffico di esseri umani può anche verificarsi durante l'identificazione, lo screening e le attività di de-briefing e dovrà essere immediatamente riferita a personale che fa capo alla squadra mobile (o ad altre autorità impegnate in attività di indagine all'interno dell'Hotspot per le necessarie attività di follow up), che procederà all'attività investigativa del caso secondo le procedure già descritte.

Una volta identificato un possibile caso di traffico di esseri umani la persona sarà separata dal restante flusso di persone in fase di identificazione. L'OIM condurrà una prima intervista alla vittima con il supporto di mediatori culturali e in caso di positiva identificazione la squadra mobile locale (o altra autorità dedita alle indagini) verrà informata. La vittima sarà trasferita nel sito di Gjader, possibilmente in area distinta rispetto ai richiedenti asilo per il tempo strettamente necessario ad organizzare il trasferimento in Italia mediante assetti navali dedicati. Si procederà con le dovute comunicazioni all'ufficio del Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia (e l'ufficio del Procuratore presso il Tribunale per i Minori in caso di eventuale soggetto minore). Resta salvo il diritto della vittima di non sporgere denuncia e di accedere comunque ai percorsi di protezione dalla normativa vigente.

**Attori coinvolti: la Polizia di Stato italiana e OIM**

### **D I Trasferimenti**

#### **D.1.a. I trasferimenti a Gjader centro 10 ter**

Le procedure di trasferimento dei richiedenti protezione internazionale che verranno trattenuti presso il centro di Gjader per l'espletamento della procedura di frontiera verranno curate dall'ente gestore, previa comunicazioni intercorse tra il responsabile dell'Area e le Autorità Albanesi.

#### **D.1.b. Il trasferimento a Gjader CPR**

Sulla base dei risultati delle attività di screening, gli individui che non hanno manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale o che non intendono avanzare domanda di protezione internazionale ricevono un decreto di respingimento e vengono trasferiti, secondo la normativa vigente, nel CPR di Gjader. Questi trasferimenti avverranno attraverso l'uso di bus con operatori di polizia con funzioni di scorta.

L'accesso alla procedura di protezione internazionale deve essere sempre garantita all'interno dei CPR.

#### **D.1.c Comunicazioni**

Il Responsabile comunica il numero, la nazionalità e il tipo di provvedimento emesso per ciascuno straniero a:

- a) ente gestore (ai fini della tempestiva predisposizione degli spazi alloggiativi)
- b) ambasciata italiana a Tirana
- c) Prefettura di Roma
- d) Presidente del Tribunale di Roma
- e) Presidente della Commissione territoriale di Roma e Commissione Nazionale<sup>2</sup>
- f) Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Ufficio movimentazione

### **E. Le procedure di rimpatrio**

Il rimpatrio è una componente imprescindibile delle procedure descritte. Ferma restando l'applicazione dell'art. 19 del TUI, i migranti che non abbiano richiesto la protezione internazionale o la cui istanza in merito sia stata respinta risulteranno destinatari di un provvedimento di respingimento del Questore ai sensi dell'art. 10 comma 2 del TUI, che dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte dal medesimo Testo Unico. Se necessario, potrà essere disposto il trasferimento degli stranieri dal CPR di Gjader ad analoga struttura in territorio italiano. I provvedimenti e gli atti connessi dovranno essere comunicati agli interessati in lingua a loro comprensibile (mediante traduzione scritta o, verbalmente, con l'ausilio di mediatori culturali). Dovrà essere altresì assicurata informativa sulle progettualità di rimpatrio volontario assistito attivabili.

### **F.3. Le organizzazioni internazionali:**

#### **F.3.1. Il ruolo dell'OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (International Organization for Migrations)**

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, Svizzera, fondata nel 1951 (sito web [www.iom.int](http://www.iom.int)). Anche se non fa parte del sistema delle Nazioni Unite dal 1992 OIM ricopre il ruolo di osservatore dell'Assemblea Generale e collabora strettamente con le agenzie delle Nazioni Unite. L'ufficio in Italia funge da ufficio di coordinamento per il Mediterraneo. (<http://www.italy.iom.int>).

OIM rispetta il principio secondo cui la migrazione ordinata e gestita in modo umano rappresenta un beneficio per i migranti e per la società. Quale organizzazione internazionale leader, in ambito migratorio, l'OIM si attiva con i propri partner a livello internazionale:

- Per fornire risposte operative nella gestione della crescente complessità della migrazione
- Per il miglioramento della comprensione delle questioni relative alla migrazione
- Per il supporto a meccanismi di solidarietà internazionale attraverso l'assistenza umanitaria a persone in condizioni di bisogno
- Per la facilitazione del dialogo internazionale su questioni migratorie

---

<sup>2</sup> Mail [cnarchivio@interno.it](mailto:cnarchivio@interno.it); [rifugiati.roma.sezionefrontiera1@interno.it](mailto:rifugiati.roma.sezionefrontiera1@interno.it); [rifugiati.roma.sezionefrontiera2@interno.it](mailto:rifugiati.roma.sezionefrontiera2@interno.it); [rifugiati.roma@interno.it](mailto:rifugiati.roma@interno.it)

Ai fini dell'attuazione del Protocollo Italia-Albania, l'OIM supporta le autorità italiane per la valutazione – a bordo della nave hub – del pre-screening volto ad escludere dal trasferimento soggetti che presentano evidenti vulnerabilità e per erogare la necessaria informativa all'arrivo in Albania. A tale fine il personale messo a disposizione fa riferimento ai dirigenti della Polizia di Stato di volta in volta responsabili.

Presso l'hotspot di Shengjin l'OIM svolgerà un'attività di informazione sulla normativa italiana in materia di immigrazione, con particolare riferimento ai sistemi di protezione previsti per i minori e le vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. Inoltre, l'OIM condurrà informative e colloqui individuali volti all'individuazione di persone vulnerabili e al loro referral alle autorità di pubblica sicurezza preposte.

### **F.3.2. Il ruolo di UNHCR -Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)**

L'UNHCR è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) creata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 con la Risoluzione 428 (V) del 14 dicembre 1950). In base al proprio Statuto, "l'attività dell'UNHCR non ha alcun carattere politico; essa è umanitaria e sociale e, come principio, tratta di gruppi e categorie di rifugiati". L'UNHCR ha il compito di guidare e coordinare, a livello mondiale, la protezione internazionale e l'assistenza materiale a rifugiati, apolidi e altre categorie di persone di propria competenza, impegnandosi nel ricercare soluzioni durevoli alla loro condizione (Ritorno volontario, Integrazione, Reinsediamento) e garantire il loro benessere.

In Italia, l'UNHCR ha un rapporto consolidato di collaborazione con tutte le autorità italiane competenti in materia di asilo e apolidia.

Ai fini dell'attuazione del Protocollo Italia-Albania, l'UNHCR svolge attività di monitoraggio e di counseling per le persone interessate attraverso personale qualificato nelle varie fasi dell'attuazione del Protocollo. La partecipazione dell'UNHCR si basa sul proprio mandato e sulla responsabilità di supervisione dell'attuazione degli strumenti internazionali per la protezione dei rifugiati, come previsto dal proprio Statuto e dall'Articolo 35 della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e dall'Articolo II del Protocollo del 1967.